



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 26/05/2022

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 21:00, nella sede del Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FUMAGALLI DAVIDE	SI	
BIFFI GIACOMO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
LETTIERI VINCENZO	SI	
ERBA IRENE	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
RIGATO MICHELA	SI	
USAI DAVIDE		SI
BAIONI ALESSANDRA	SI	
BARAGETTI DAVIDE	SI	
TRESOLDI IVANO	SI	
ARDEMAGNI KATIA	SI	
GALBIATI DANIELE		SI

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara, che illustra nel dettaglio il contenuto dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 e richiamato in particolare l'articolo 43 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 654 e seguenti, della Legge n. 147/2013, il tributo TARI è finalizzato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativiammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativiammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, **domestiche** e **nondomestiche**;
- l'adozione di un "**metodo normalizzato**" al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del

principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i., avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATE:

- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario 2022/2025, redatto ex metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera ARERA 363/2021/R/rif, così come presentato all'Amministrazione Comunale dal soggetto gestore (Società CEM Ambiente S.p.A) con prot. 4630/2022 in data 04.04.2022;
- la relazione di validazione del PEF in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, trasmessa con prot. 5171 del 13.04.2022 dalla Società Paragon Business Advisors srl;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2022 di "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI", secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA;

RICHIAMATO inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 che disciplina la componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio;

PRESO ATTO che le utenze non domestiche che hanno presentato richiesta nei termini e con la documentazione prevista dall'art. 238 comma 10 del d.lgs 152/2006 così come modificato dal d.lgs 116/2020, e dal vigente Regolamento TARI approvato con DCC n. 17/2021, che provvedono in autonomia - direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative - al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della

sola parte fissa;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, così come modificato dal D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime »;

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto infine di stabilire le scadenze per l'anno 2022 come di seguito:

- prima rata o rata unica: **30 settembre 2022;**
- seconda rata: **15 dicembre 2022;**

VISTI:

- - il vigente Statuto Comunale;
- - il vigente Regolamento di Contabilità;
- - il Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2022 con il quale è stato conferito, tra gli altri, al dott. Filippo Maria Proietti l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario P.O. n. 1 – per il periodo 01.01.2022-31.12.2022;
- - la Delibera della G.C. n. 41 del 21/05/2020 di nomina del Funzionario Responsabile della TARI, disciplinata dalla vigente normativa, nella persona del Dott. Filippo Maria Proietti, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai suddetti tributi, come previsto dalla normativa vigente;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000,

n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 8; Contrari: n. 3 (Sigg. Baragetti Davide, Tresoldi Ivano e Ardemagni Katia) espressi da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, in conformità al Piano Finanziario approvato con DCC n. 10 del 28.04.2022, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2022, così come riassunte nei prospetti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
4. Di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e che le stesse verranno eventualmente variate qualora intervenissero modifiche legislative.
5. Di dare atto che sull'importo della TARI 2022 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2021 del 5% (cinque per cento).
6. Di stabilire per l'anno 2022 le scadenze delle rate TARI, come segue:
 - a. prima rata o rata unica: **30 settembre 2022;**
 - b. seconda rata: **15 dicembre 2022.**
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'apposito Portale del Federalismo fiscale al fine della sua pubblicazione.
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Filippo Maria Proietti - Responsabile del Settore Finanziario.
9. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Sigg. Baragetti Davide, Tresoldi Ivano e Ardemagni Katia), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., per motivi di urgenza legate alla programmazione delle scadenze tributarie.

=====
Allegati: - Prospetto A)
 - pareri

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 26.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 26.05.2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 26/05/2022

OGGETTO:

TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Consigliere LETTIERI VINCENZO

DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).